

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3612 del 13/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 <i>l.</i> Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede legale nel Comune di Poiana Maggiore (VI), Via Paradiso n. 13 ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Belfiore n. 87. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di lavaggio di prodotti agricoli biologici.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3768 del 12/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 11930/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Ditta **COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Poiana Maggiore (VI), Via Paradiso n. 13 ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Belfiore n. 87. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **lavaggio di prodotti agricoli biologici**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 30.03.2017 trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio, assunta al Prot. di Arpae il 12.04.2017 con il n. PGFE/2017/4224, presentata al SUAP del Comune di Comacchio - Prot. istanza SUAP n. 17895 del 30.03.2017, dalla Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, nella persona di Buratti Livio, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Poiana Maggiore (VI), Via Paradiso n. 13 ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Belfiore n. 87, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavaggio di prodotti agricoli biologici;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione in scadenza riguardante lo scarico nel fosso di scolo aziendale, che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato "Canale Tombalunga", delle acque reflue industriali derivanti dall'attività e per ottenere il titolo abilitativo in merito all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/5218 del 09.05.2018 di richiesta integrazioni;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 29124/2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/5820 del 19.05.2017), con allegate le note di richiesta integrazioni;

VISTA la nota del Comune di Comacchio, Prot. n. 47974/2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/8978 del 04.08.2017), con cui ha trasmesso:

- la dichiarazione del CADF di zona non dotata del servizio di pubblica fognatura, Prot. n. 2017/9575 del 20.04.2017;
- il Nulla Osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 9221 del 07.06.2017, allo scarico indiretto nella rete idraulica consorziale delle acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio dei prodotti agricoli, a condizione che le acque siano qualitativamente rispondenti alle vigenti normative in materia;
- il parere favorevole, con prescrizioni, di Arpae in merito all'impatto acustico, Prot. n. PGFE/2017/8028 del 11.07.2017;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 27235/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/5190 del 03.05.2018) con cui sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Ditta;

VISTE le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/5525 del 10.05.2018;

PRESO ATTO che dalla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta risulta:

- che la Ditta ha erroneamente compilato la scheda F allegata al modello di AUA relativa allo spandimento dei fanghi in agricoltura;
- che il materiale di scarto di cui sopra risulta in realtà provenire dal lavaggio delle radici delle carote, che avviene esclusivamente con acqua proveniente dall'acquedotto pubblico;
- che il suddetto materiale è pertanto costituito da sabbie, che verranno riportate nei campi di provenienza in un quantitativo massimo di 6/8 mc/anno, la cui durata di lavorazione non supera i 45/60 giorni;

VISTA la Relazione Tecnica di Arpae Prot. n. PGFE/2018/6650 del 04.06.2018, con cui esprime una valutazione di congruità ambientale relativamente agli scarichi idrici, a condizione che venga istituito un pozzetto di campionamento per le acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio colture agricole, avente un solo ingresso ed una sola uscita e venga altresì indicato in planimetria. Conseguentemente è da intendersi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali dovrà recapitare le proprie acque direttamente nel fosso di scarico indicato in planimetria;

PRESO ATTO che nessuna attività di lavaggio mezzi ed attrezzature agricole verrà effettuata sul piazzale ove insistono le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;

PRESO ATTO che le acque reflue domestiche provenienti dai bagni confluiscono in una vasca a tenuta che verrà svuotata periodicamente nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 44222/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/8193 del 06.07.2018) con cui ha comunicato la presa d'atto del parere favorevole, con prescrizioni, di Arpae (Prot. n. PGFE/2017/8028), precedentemente citato;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio, alla Ditta **COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Poiana Maggiore (VI), Via Paradiso n. 13, C.F. n. 03456720246 ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Belfiore n. 87, per l'esercizio dell'attività di **lavaggio di prodotti agricoli biologici**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
---------	-------------------	-----------------

ambientale interessato		
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato, delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio colture agricole, è quello contrassegnato con il simbolo **"S"** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - TAV. N. 2;
2. La rete degli scarichi e i sistemi di depurazione delle acque reflue industriali devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato "A"** - TAV. 2;
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs 152/06, in un **pozzetto di ispezione e campionamento che deve essere installato subito a monte dello scarico nello fosso di scolo aziendale e che deve essere contrassegnato in planimetria con la sigla "PC1"**;
4. **Entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Comacchio, la Ditta deve trasmettere allo stesso SUAP e all'Arpae di Ferrara, la planimetria aggiornata con indicato il pozzetto di ispezione e campionamento **"PC1"**, sopra citato;
5. **Entro 120 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Comacchio, la Ditta deve avere provveduto ad installare il suddetto pozzetto **"PC1"**;
6. E' fatto divieto di utilizzare il piazzale, dove sono collocate le caditoie, per il lavaggio di attrezzature agricole;

7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
9. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
10. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
11. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

15. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali ed in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, spegnimento dei mezzi pesanti durante le fasi di carico-scarico).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al CADF S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.